



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Prot. N. 18 LC/lc

Torino, 1 febbraio 2016

On.le

**Commissione di vigilanza
sui Fondi Pensione**

Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 ROMA

Oggetto: Consultazione su:

- “Nuovo Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”
- “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione COVIP del 31.10.2006, nella parte relativa allo Schema di Nota Informativa – MODULO DI ADESIONE”.

Con riferimento ai documenti in epigrafe, la scrivente Associazione conferma il sostanziale giudizio positivo sull’ottica di semplificazione che ne ha ispirato la redazione, concordando altresì con l’estensione ai fondi pensione preesistenti – pur tenendo conto delle eventuali incompatibilità – delle disposizioni relative ai fondi negoziali, ampliamento funzionale al perseguimento dell’unitarietà del sistema.

Del pari apprezzata è la definizione della disciplina relativa all’adesione mediante sito web, sicuramente necessaria al fine di preservare un adeguato livello di tutela del potenziale aderente anche in un contesto di ampliamento dei canali attraverso cui l’adesione possa essere conclusa

Fermo restando quanto sopra evidenziato sotto il profilo valutativo, di seguito si espongono talune osservazioni di dettaglio, volte a eliminare alcuni elementi di perplessità che - ad esito dei contatti intrattenuti con gli Associati - ancora sembrano permanere nei testi oggetto di consultazione.

- **“Nuovo Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”**

- Art. 7 – Modalità di raccolta delle adesioni

Il nuovo Regolamento, al comma 6, prevede che i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni debbano acquisire informazioni dall’interessato circa l’eventuale vigente iscrizione ad altra forma di previdenza complementare: in caso affermativo dovrà essere

consegnata all'interessato e acquisita agli atti la scheda dei costi della forma di appartenenza per il confronto con quella per la quale si propone l'adesione.

Al riguardo, oltre a ribadire le considerazioni già formulate in occasione della risposta alla consultazione circa lo schema di Nota informativa, in particolare con riferimento alla disomogeneità dei termini di confronto, si rappresenta la necessità di rendere effettivo il confronto tra la Scheda costi della forma pensionistica di provenienza e quella di destinazione, onde evitare che sia rimessa alle valutazioni dei singoli soggetti coinvolti la scelta della "versione aggiornata alla data della Scheda" stessa, con possibili distorsioni rispetto alle finalità di comparabilità e piena trasparenza.

Si suggerisce quindi di prevedere che siano oggetto di confronto le Schede costi contenute nelle Schede Sintetiche depositate presso codesta rispettabile Commissione in occasione dell'aggiornamento annuale dei dati/informazioni contenute nei Documenti informativi. In alternativa si potrebbe prevedere l'obbligo per i fondi di pubblicare sul proprio sito internet, in maniera analoga a quanto operato per tutto il set dei documenti informativi, la Scheda costi, come tempo per tempo aggiornata a seguito di deposito presso COVIP. In questo modo sarebbe garantito il confronto fra i due regimi di costo in essere presso le due forme di previdenza alla data della formalizzazione del Modulo di adesione.

- Art. 8 - Adesioni ai fondi pensione negoziali

Con riferimento ai soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni per i fondi pensione negoziali", pare opportuno esplicitare che è nella facoltà del fondo, nell'ambito delle categorie citate nella Regolamento, individuare i soggetti a cui conferire l'incarico, come del resto indicato da codesta rispettabile Commissione nella risposta al quesito circa la raccolta delle adesioni da parte di Patronati e Caf, del febbraio 2014. Nella risposta si precisava che il termine "viene" presente nel primo comma dell'articolo in parola, potrebbe essere sostituito con "può", coerentemente, peraltro, con il comma 1 dell' art. 9.

- Art. 10 – Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR

In considerazione delle prassi da tempo adottate dalle forme pensionistiche, in particolare preesistenti, andrebbe esplicitata la possibilità di ricorso al canale informatico anche ai fini di cui al comma 3, coerentemente, del resto, con quanto previsto al Titolo III.

- Art. 11 – Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni

A fini di maggior chiarezza, si suggerisce di implementare il testo della lett. i) aggiungendovi, in coda, la locuzione: "con particolare riferimento all'esistenza di eventuali limitazioni"

- Titolo III – Disposizioni in materia di raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web

Relativamente alle previsioni in tema di raccolta delle adesioni mediante sito web, sarebbe in primo luogo opportuno chiarire che trattasi di una facoltà a disposizione delle forme pensionistiche e che, inoltre, si riferisce all'adesione effettuata direttamente dall'interessato tramite il sito web del fondo o del soggetto incaricato.

Le criticità maggiori si ravvisano peraltro in relazione all'art. 16, che definisce la disciplina del diritto di recesso da parte dell'aderente. Al riguardo si sottolinea come la definizione di una puntuale indicazione delle tempistiche di riferimento sia indispensabile,

per la fissazione della decorrenza dello status di iscritto e dei conseguenti obblighi da parte della fondo.

Secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 *“il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della formalizzazione dell'adesione”*. In base al comma 3, inoltre, *“fino allo scadere di tale termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso”*.

Nel caso di adesione ad un fondo pensione negoziale, peraltro, si rileva come appaia necessario un chiarimento circa la data dalla quale decorre il periodo di 30 giorni a disposizione dell'aderente per esercitare il diritto di recesso. Di regola è necessario che il modulo di adesione on-line compilato dal lavoratore sia controfirmato dal datore di lavoro e trasmesso al fondo pensione; solo da quel momento si considera perfeziona l'adesione e, quindi, in via di principio, è la data di trasmissione/pervenimento al fondo che dovrebbe essere assunta quale riferimento per la decorrenza dei 30 giorni.

Al fine di evitare incertezze circa l'effettiva decorrenza dell'adesione (e, quindi, dell'attribuzione ai conti individuali della contribuzione eventualmente versata nel frattempo) legate alle scadenze temporali previste nelle comunicazioni delle aziende e/o a loro eventuali ritardi, in ultima analisi sembrerebbe preferibile fissare la decorrenza per “il periodo di ripensamento” dalla data di firma del Modulo di adesione da parte del lavoratore, valutando altresì l'opportunità di accorciare il periodo stesso (al riguardo si ricorda che la normativa in tema di collocamento di prodotti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza stabilisce un termine di 7 giorni), prevedendo altresì che, contestualmente al fondo pensione, sia informato anche il datore di lavoro.

Si evidenzia infine l'opportunità di approfondire con un maggior grado di dettaglio le modalità di utilizzo del canale informatico anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di consegna della Scheda sintetica e della comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11 del Regolamento stesso.

➤ **“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione COVIP del 31.10.2006, nella parte relativa allo Schema di Nota Informativa – MODULO DI ADESIONE”.**

In considerazione della scelta di rendere - come precisato nella relazione - il Modulo di adesione parte integrante della Nota informativa, si evidenzia la necessità che sia esplicitata la facoltà per il fondo pensione di definire le modalità di presentazione del Modulo, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento sulle modalità di adesione.

In merito al questionario di autovalutazione, si rappresenta l'opportunità di integrare la parte relativa alla conoscenza della materia della previdenza complementare assegnando alle risposte - analogamente a quanto previsto nella sezione dedicata alle scelte di investimento - un adeguato punteggio, onde agevolare l'aderente nella valutazione della sua conoscenza della materia. Qualora emerga una scarsa o inesistente conoscenza della materia, sarebbe opportuno l'inserimento del suggerimento esplicito di approfondire l'argomento chiedendo maggiori informazioni al fondo o al soggetto preposto alla raccolta dell'adesione.

In merito al questionario inerente alla congruità della scelta previdenziale, in via preliminare si rileva come lo scopo del questionario sarebbe più chiaro modificandone

l'intestazione, inserendo un riferimento esplicito alla circostanza che si tratta di scelte di investimento.

Inoltre, andrebbe attribuita maggior rilevanza alla propensione al rischio, posto che, dato il peso maggiore del punteggio attribuito all'orizzonte temporale, anche individui che dichiarino l'intolleranza verso oscillazioni del valore della posizione individuale, accontentandosi di rendimenti contenuti, potrebbero comunque essere indirizzati verso comparti comprendenti l'investimento azionario.

In ogni caso, ferma restando la condivisione circa l'esigenza che il potenziale aderente effettui le scelte in tema di investimento in maniera coerente con il proprio profilo di rischio, anche tramite l'autovalutazione, si rappresenta l'esigenza di rafforzare l'indicazione che il questionario costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, precisando che:

- il risultato è meramente indicativo e non costituisce suggerimento nella scelta circa l'investimento della propria posizione individuale;
- il fondo, in ogni caso, non può essere considerato responsabile delle scelte dell'iscritto, alle quali il fondo stesso è vincolato, indipendentemente dalla circostanza che esse siano o meno coerenti con le risultanze del questionario.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento reputato opportuno, porgiamo i migliori e più cordiali saluti.

Il Presidente

(Sergio Corbello)

